



Comune di Norbello
Comune de Norghiddo
Provincia di Oristano
Provintzia de Aristanis



ORDINANZA N. 23 DEL 20/06/2018

SFALCIO FIENO STRADA PROVINCIALE N. 100 DI CHENALE – CIRCONVALLAZIONE NORBELLO – GHILARZA.

IL SINDACO

Premesso che lo stato di incuria in cui versano le cunette e le aree prospicienti della strada provinciale n. 100 di Chenale “circonvallazione Norbello-Ghilarza”, costituisce pericolo per la pubblica incolumità e per il rischio di incendi;

Preso atto che le aree ricomprese nel tratto della strada provinciale in questione, risultano invase da erbacce e altri materiali, potenzialmente pericolosi anche per la proliferazione di insetti e ratti;

Ravvisata la necessità e l’urgenza, a tutela dell’igiene pubblica e per la prevenzione degli incendi, obbligare i responsabili di provvedere alla pulizia ed asporto del materiale depositato nelle aree di pertinenza della strada provinciale n. 100 di Chenale – circonvallazione Norbello-Ghilarza;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 4.05.2018 avente ad oggetto: Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019, aggiornamento 2018;

Visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

Visto, in particolare, l’art. 6 del citato D.L. n. 92/2008, che ha sostituito l’art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ampliando, al quarto comma, l’ambito di intervento della potestà di ordinanza del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l’art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l’art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.M. Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2008;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Alla Provincia di Oristano, ente proprietario della strada provinciale n. 100 di Chenale, come meglio individuata in premessa, di provvedere all’effettuazione delle operazioni su elencate, onde evitare ogni situazione potenzialmente pregiudizievole per l’igiene pubblica e la pubblica incolumità ed alla limitazione dei rischi di incendi;

Gli interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo tale da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la sicurezza pubblica oltre che l’ordine ed il decoro e limitare il rischio di incendi;

Il proprietario delle aree sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della negligenza e per l’inosservanza della presente ordinanza;

Ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni, anche penali, previste dalle vigenti leggi, la violazione della presente ordinanza comporta, nel rispetto dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali, di cui all'art. 7 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500,00.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- all'Ente Provincia di Oristano proprietario della strada provinciale n. 100 di Chenale;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
- alla Stazione Carabinieri di Abbasanta;
- al Comando di Polizia Locale di Norbello;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
(*ott. Matteo Manca*)